Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 118° — Numero 3

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Mercoledì, 5 gennaio 1977

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1976

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 3 DEL 5 GENNAIO 1977:

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1976.
Determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati ed ai procuratori per le prestazioni giudiziali, in materia civile e penale, e stragiudiziali.

(13873)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 24 dicembre 1976, n. **887.**
Soppressione del consorzio della casa dello studente dell'Università di Roma.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il consorzio per la creazione in Roma di un istituto denominato « Casa dello studente » costituito con la convenzione del 3 settembre 1930, approvata dalla legge 18 dicembre 1930, n. 1863, ed eretto in ente morale ai sensi dell'articolo 2 della precitata legge, è soppresso.

Art. 2.

Il patrimonio del consorzio è devoluto all'opera universitaria dell'Università di Roma. Le relative operazioni di trasferimento sono curate dallo stesso consorzio entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 dicembre 1976

LEONE

ANDREOTTI — MALFATTI — STAMMATI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

LEGGE 24 dicembre 1976, n. 888.

Modifica dell'articolo 1, secondo comma, lettera b), della legge 14 ottobre 1974, n. 525, riguardante la durata del mandato della rappresentanza studentesca negli organi di governo universitario.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A modifica del disposto dell'articolo 1, secondo comma, lettera *b*), della legge 14 ottobre 1974, n. 525, i rappresentanti degli studenti negli organi di governo universitario, previsti dall'articolo 9 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, sono nominati per un periodo di due anni.

Art. 2.

Per la sostituzione dei rappresentanti degli studenti, di cui al precedente articolo 1, venuti a cessare per qualsiasi causa, o che abbiano perso i requisiti di eleggibilità, si procederà alla nomina di coloro che, in possesso dei detti requisiti, risultano i primi fra i non eletti delle rispettive liste. In caso di esaurimento delle liste si procede ad elezioni suppletive.

Art. 3.

Gli studenti già eletti negli organi di governo universitario a norma dell'articolo 1 della legge 14 ottobre 1974, n. 525, e con la procedura prevista, restano in carica fino al rinnovo delle rappresentanze a norma dell'articolo 1 della presente legge ed in ogni modo per tutto l'anno accademico 1976-1977.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 dicembre 1976

LEONE

ANDREOTTI — MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1976, n. 889.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Modena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2035 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2170, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università degli studi di Modena e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli da 269 a 274, relativi alla scuola diretta a fini speciali per tecnici di cardiologia che muta denominazione in scuola diretta a fini speciali per tecnici di fisiopatologia cardiocircolatoria, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola diretta a fini speciali per tecnici di fisiopatologia cardiocircolatoria

Art. 269. — Presso l'istituto di clinica medica generale e terapia medica funziona una scuola per tecnici di fisiopatologia cardiocircolatoria, la quale conduce al conseguimento di un diploma di tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria.

Il direttore della scuola viene designato di anno in anno dal consiglio di facoltà e può essere confermato.

Il personale insegnante è nominato di anno in anno dal consiglio di facoltà su proposta del direttore della scuola e viene scelto fra il personale universitario ed i cultori della materia.

Art. 270. — La scuola per tecnici di fisiopatologia cardiocircolatoria ha la durata di tre anni accademici con frequenza obbligatoria.

Art. 271. — Sono ammessi alla scuola per tecnici di fisiopatologia cardiocircolatoria i cittadini italiani in possesso dell'ammissione al terzo anno di scuola superiore di qualsiasi indirizzo con l'età minima di anni sedici ed età massima di anni venticinque, con le maggiorazioni di legge. I posti previsti sono in numero di dodici e qualora i concorrenti dovessero superare questa cifra, la scelta sarà operata a mezzo di concorso per titoli ed esami.

Art. 272. — L'ammontare della tassa di iscrizione alla scuola per tecnici di fisiopatologia cardiocircolatoria è di L. 100.000 (centomila) annue, nessuna altra tassa, soprattassa o contributo verrà richiesto agli iscritti.

Art. 273. — Gli insegnamenti previsti presso la scuola di qualificazione professionale per tecnici di fisiopatologia cardiocircolatoria, sono:

1° *Anno*:

tecnica elettrocardiografica;

tecnica fonocardiografica.

2° *Anno*:

tecnica di attrezzatura, manutenzione ed uso di apparecchiature elettrocardiografiche, fonocardiografiche, fotopletismografiche ed oscillografiche;

tecnica emodinamica;

tecnica di emogasanalisi;

elementi tecnici di assistenza ai centri di monitoraggio.

3° *Anno*:

elementi di manutenzione e riparazione delle apparecchiature tecniche;

applicazione emodinamica;

applicazione elettrocardiografica.

Art. 274. — Il profitto degli allievi è accertato dagli insegnanti durante il corso e mediante una prova finale d'esame al termine di esso.

Il diploma di cui all'art. 269 verrà rilasciato a cura dell'Università di Modena.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 ottobre 1976

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *dicembre* 1976
Registro n. 102 *Istruzione, foglio n.* 77

DECRETO MINISTERIALE 24 novembre 1976.

Autorizzazione alla Banca popolare della provincia di Ancona, società cooperativa a responsabilità limitata, ad estendere le operazioni di credito agrario di esercizio al territorio dei comuni di Sarnano e Monte S. Martino.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visti i propri decreti in data 7 marzo 1956, 28 maggio 1957, 30 novembre 1962, 6 maggio 1967, 10 settembre 1968, 12 marzo 1971, 7 ottobre 1971, 22 marzo 1973, 7 giugno 1976 e 22 luglio 1976, con i quali la Banca popolare della provincia di Ancona, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Ancona, è stata autorizzata a compiere, nelle località in essi indicate, operazioni di credito agrario di esercizio di cui all'articolo 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento;

Vista la domanda presentata dalla banca stessa;

Vista la deliberazione di massima adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio in data 9 agosto 1962;

Decreta:

L'autorizzazione concessa alla Banca popolare della provincia di Ancona, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Ancona, con i propri decreti di cui in premessa, è estesa al territorio dei comuni di Sarnano e Monte S. Martino (Macerata).

Oltre che nei casi previsti dagli articoli 37, terzo comma, e 47, terzo comma, del citato regolamento, la presente autorizzazione e quelle citate in premessa potranno essere revocate, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora esse non abbiano dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte della Banca popolare della provincia di Ancona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 novembre 1976

Il Ministro: STAMMATI

(13453)

DECRETO MINISTERIALE 24 novembre 1976.

Modalità tecniche di attuazione della lotteria Italia 1976.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 4 della legge 4 agosto 1955, n. 722;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale n. 1/53335 del 24 settembre 1976, con il quale è stato disposto l'abbinamento della lotteria Italia 1976 alla manifestazione televisiva denominata « Chi? », organizzata, nella sua piena competenza, dalla RAI - Radiotelevisione italiana, in programma per il periodo dal 10 ottobre 1976 al 6 gennaio 1977;

Ritenuto che a norma dell'art. 26 del predetto regolamento, occorre emanare le norme particolari concernenti le modalità tecniche relative all'effettuazione della lotteria Italia, manifestazione 1976, e le altre disposizioni occorrenti per la effettuazione della lotteria stessa;

Decreta:

Art. 1.

La lotteria Italia, manifestazione 1976, abbinata alla manifestazione televisiva « Chi? » organizzata dalla RAI - Radiotelevisione italiana, si concluderà il giorno 6 gennaio 1977.

Art. 2.

I biglietti saranno suddivisi nelle seguenti 60 serie di centomila biglietti ciascuna: A - B - C - D - E - F - G - I - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - Z - AA - AB - AC - AD - AE - AF - AG - AI - AL - AM - AN - AO - AP - AQ - AR - AS - AT - AU - AV - AZ - BA - BB - BC - BD - BE - BF - BG - BI - BL - BM - BN - BO - BP - BQ - BR - BS - BT - BU - BV - BZ.

Il prezzo di ogni biglietto è di L. 1000.

Art. 3.

Le operazioni di estrazione dei premi si svolgeranno in Roma il giorno 6 gennaio 1977 alle ore 10, con le modalità stabilite dagli articoli 14 e 15 del regolamento generale delle lotterie nazionali.

Qualora, per qualsiasi motivo, risultasse impossibile effettuare le operazioni di estrazione dei biglietti vincenti alla data del 6 gennaio 1977 come sopra stabilita, le operazioni stesse avverranno in luogo, giorno ed ora da fissarsi con decreto del Ministro per le finanze, a norma del sopracitato art. 14 del regolamento.

Art. 4.

Ultimate le operazioni di estrazione e registrati a verbale i risultati di esse, sarà dato atto sullo stesso verbale, dell'ora e del luogo in cui verrà effettuato l'abbinamento dei primi sei biglietti estratti vincenti con i nomi dei sei concorrenti finalisti partecipanti alla manifestazione televisiva « Chi? ».

All'abbinamento si procederà nel modo seguente:

in un'urna saranno immessi sei astucci contenenti gli estremi dei primi sei biglietti estratti vincenti. In un'altra urna saranno immessi sei astucci contenenti i nomi dei sei concorrenti finalisti.

Dall'urna dei biglietti e da quella dei sei finalisti sarà poi estratto contemporaneamente un astuccio per urna. Si avrà così l'abbinamento di un biglietto con un finalista.

I sei biglietti seguiranno la sorte dei sei finalisti per l'assegnazione dei primi sei premi secondo la graduatoria comunicata dalla RAI.

Qualora a conclusione della manifestazione televisiva non fosse possibile ottenere una graduatoria di finalisti atta a consentire in tutto o in parte l'attribuzione dei premi il cui importo è graduato secondo l'ordine di classifica dei sei finalisti, i premi rimasti da attribuire saranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti, tolti quelli corrispondenti ai finalisti eventualmente classificati.

Art. 5.

La ripartizione della somma ricavata dalla vendita dei biglietti sarà disposta dal comitato generale di direzione delle lotterie nazionali ai sensi del regolamento.

Art. 6.

Il comitato generale di direzione delle lotterie nazionali stabilisce il numero e l'entità dei singoli premi spettanti ai possessori ed ai venditori dei biglietti vincenti.

Art. 7.

La vendita dei biglietti della lotteria Italia, manifestazione 1976, cesserà in tutte le provincie della Repubblica alla mezzanotte del 31 dicembre 1976. E' data facoltà però agli intendenti di finanza di posticipare la data di chiusura purchè sia assicurato tempestivamente l'arrivo dei biglietti invenduti e annullati, nonchè dei relativi elaborati statistico-contabili, al comitato generale di direzione delle lotterie nazionali in Roma per le ore 12 del 4 gennaio 1977.

E' consentita inoltre la vendita dei biglietti acquistati a fermo dagli incaricati del collocamento dei biglietti, fino alle ore 9 del giorno 6 gennaio 1977.

Art. 8.

Il dott. Armando Castana, dirigente superiore del Ministero delle finanze, è incaricato di redigere i verbali delle operazioni di estrazione dei biglietti vincenti e di abbinamento.

In caso di impedimento di detto funzionario, è delegato il dott. Carmine Vaccaro, direttore aggiunto di divisione del Ministero delle finanze.

Art. 9.

Nel bollettino che verrà compilato dal Ministero delle finanze ai sensi dell'art. 16 del regolamento generale sopracitato, saranno indicati insieme con i risultati delle estrazioni, anche quelli della manifestazione televisiva.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 novembre 1976

Il Ministro per le finanze
PANDOLFI

Il Ministro per il tesoro
STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 dicembre 1976
Registro n. 62 Finanze, foglio n. 227

(13925)

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1976.

Approvazione, nel duplice tipo rispettivamente per la redazione manuale e con mezzi meccanografici, del modello del certificato per l'attestazione da parte del datore di lavoro e degli altri soggetti eroganti dell'ammontare dei redditi di lavoro dipendente ed assimilati corrisposti nello anno 1976, nonchè delle relative ritenute fiscali operate.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 1, 3 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Decreta:

Articolo unico

E' approvato, nel duplice tipo rispettivamente per la redazione manuale e con mezzi meccanografici, l'annesso modello del certificato previsto dal primo comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per l'attestazione da parte del datore di lavoro e degli altri soggetti eroganti dell'ammontare dei redditi di lavoro dipendente ed assimilati corrisposti nell'anno 1976, nonchè delle relative ritenute fiscali operate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 dicembre 1976

Il Ministro: PANDOLFI

MODULARIO
F. Imposte - 530

MOD.101 (Artt. 1 e 3 del D.P.R. 29 settembre 1973 – n. 600)

RISERVATO ALL'UFFICIO

PRESENTATO ALL'UFFICIO IMPOSTE DI..

IL.. N..

SEZ. I

LA DITTA/AMMINISTRAZIONE	CON SEDE IN	PROVINCIA (sigla)

CERTIFICA DI AVER CORRISPOSTO NEL 1976 AL SIG.

COGNOME DI NASCITA	NOME (senza abbreviazioni)

CATEGORIA *	SPAZIO RISERVATO ALLA DITTA/AMMINISTRAZIONE

SEZ. II

PARTE DA COMPLETARE A CURA DEL DIPENDENTE O DEL PENSIONATO

SESSO (M o F)	DATA DI NASCITA giorno mese anno 1	COMUNE (o stato estero) DI NASCITA (senza abbreviazioni)	PROV. DI NASCITA (sigla)

RESIDENZA ANAGRAFICA (O DOMICILIO FISCALE, se diverso)	PROVINCIA (sigla)	COMUNE	PROVINCIA DI LAVORO (sigla)	QUALIFICA *	TITOLO STUDIO *	STATO CIVILE *
	FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO					

COGNOME DEL CONIUGE	NOME DEL CONIUGE

I SEGUENTI COMPENSI

SEZ. III

1. Emolumenti — stipendi, pensioni, tredicesima ed altre mensilità aggiuntive, indennità, lavoro straordinario, ecc. — (al netto di L. [ ] per contributi previdenziali e assistenziali obbligatori a carico del dipendente o del pensionato) . . . . . . L. [ ]
2. Indennità di trasferta e assegni di sede all'estero (al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori a carico del dipendente) per la parte imponibile . . . . . . L. [ ]
3. Indennità, compensi, gettoni, ecc. corrisposti da terzi
4. Ditta / Amm.ne .... L. [ ]
5. .... L. [ ]
6. .... L. [ ]
7. Totale (4 + 5 + 6) . . . . . . L. [ ]
8. Totale emolumenti imponibili (1 + 2 + 7) . . . . . . L. [ ]
9. Imposta corrispondente al totale degli emolumenti imponibili . . . . . . L. [ ]
10. Detrazioni d'imposta applicate
11. Quota esente . . . . . . L. [ ]
12. Coniuge a carico . . . . . . L. [ ]
13. Altre persone a carico (N..........) . . . . . . L. [ ]
14. Spese di produzione . . . . . . L. [ ]
15. Ulteriore detrazione ** . . . . . . L. [ ]
16. Oneri e spese personali . . . . . . L. [ ]
17. Totale detrazioni (11+12+13+14+15+16) . . . . . . L. [ ]
18. Ritenute fiscali operate dal datore di lavoro . . . . . . L. [ ]
19. Ritenute fiscali operate da terzi . . . . . . L. [ ]
20. Totale (17+18+19) . . . . . . L. [ ]
21. Eventuale differenza da compensare (20−9) . . . . . . L. [ ]

* USARE I CODICI DELLE ISTRUZIONI A TERGO

** DETRAZIONE PREVISTA DALL'ART. 2 DELLA LEGGE 30/11/1976 - N. 786.

AVVERTENZE

1 - Il presente certificato deve essere allegato alla dichiarazione annuale dei redditi da presentare per l'anno 1976 dal soggetto passivo d'imposta, alla formazione del cui reddito complessivo imponibile concorrono i redditi indicati nel certificato stesso.

2 - I soggetti che si trovano nella situazione descritta nella ATTESTAZIONE (SEZ. VI) possono, sottoscrivendo l'attestazione stessa, presentare o spedire entro il prescritto termine questo certificato all'ufficio distrettuale delle imposte dirette del proprio domicilio fiscale, in sostituzione della dichiarazione annuale.

3 - Il presente certificato non è sostitutivo della dichiarazione quando il contribuente intende avvalersi della facoltà di chiedere la deduzione degli oneri personali sulla base della loro effettiva misura e della relativa documentazione.

4 - Qualora ricorrano le condizioni specificate nella ATTESTAZIONE e gli emolumenti percepiti, (punto 8 della SEZ. III del modello 101) non abbiano superato, nell'anno 1976, l'ammontare di L. 1.420.000, non deve essere inviato all'ufficio delle imposte dirette alcun certificato modello 101. Parimenti nessun certificato deve essere inviato qualora il limite di L. 1.420.000 non sia superato per effetto delle retribuzioni relative a più rapporti di lavoro o di pensioni (somma degli importi di cui ai punti 8 della SEZ. III).

ATTENZIONE

La richiesta dei certificati relativi alla propria situazione reddituale, nel caso che questo documento sia stato presentato in sostituzione della dichiarazione, dovrà essere effettuata richiedendo allo stesso ufficio di presentazione l'apposito modello 104 e compilandolo sulla base dei dati contenuti nel presente modello.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

La Provincia andrà sempre indicata usando la sigla automobilistica (per Roma scrivere RM).
La categoria dovrà essere indicata dal datore di lavoro scegliendo il codice più adeguato nella TABELLA c); la qualifica, il titolo di studio e lo stato civile dovranno essere indicati dal dipendente (o pensionato), ricorrendo alle seguenti tabelle, qualora ciò non sia già stato fatto dal datore di lavoro.

TABELLA a)

CODICE	TITOLO DI STUDIO
1	Nessuno
2	Licenza elementare
3	Licenza media
4	Diploma
5	Laurea

TABELLA d)

CODICE	STATO CIVILE
1	Celibe/Nubile
2	Coniugato/a
3	Vedovo/a
4	Separato/a legalmente
5	Divorziato/a

TABELLA b)

CODICE	QUALIFICA
01	Pensionati (1)
02	Operai e assimilati (2)
03	Impiegati
04	Impiegati direttivi
05	Dirigenti
06	Insegnanti universitari (3)
07	Insegnanti e presidi di scuola media
08	Insegnanti e direttori di scuola elementare o materna
09	Graduati e truppa
10	Sottufficiali
11	Ufficiali
12	Magistrati
13	Membri del Parlamento e dei Consigli Regionali, Provinciali e Comunali

(1) Per questa qualifica non vanno indicate nè la categoria nè la provincia di lavoro.
(2) Inclusi tutti i lavoratori salariati compresi gli apprendisti.
(3) Inclusi i professori e assistenti incaricati, i contrattisti, assegnatari ed assimilati.

TABELLA c)

CODICI	CATEGORIA
	Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca
01	Agricoltura, silvicoltura
02	Pesca
03	Zootecnia e prodotti animali della caccia
	Industrie Alimentari
05	Carni fresche e conservate ed altri prodotti della macellazione
06	Latte e prodotti della trasformazione del latte
07	Bevande alcooliche e non alcooliche (1)
08	Altri prodotti alimentari
	Industrie estrattive, di trasformazione primaria e di distribuzione
10	Carbone, lignite, agglomerati e prodotti della cokefazione
11	Petrolio greggio, gas naturali e prodotti petroliferi raffinati
12	Combustibili nucleari
13	Minerali ferrosi e non ferrosi esclusi gli uraniferi
14	Prodotti di prima trasformazione dei minerali ferrosi e non ferrosi (2)
15	Minerali non metalliferi e loro prodotti
16	Energia elettrica e vapore d'acqua
17	Raccolta di acqua e distribuzione di acqua e gas
	Industrie Manifatturiere
20	Macchine agricole e industriali
21	Macchine per ufficio, strumenti di precisione, di ottica e simili
22	Prodotti foto-fono-cinematografici
23	Prodotti in metallo, escluse macchine e mezzi di trasporto (3)
24	Materiali e forniture elettriche, elettrodomestici
25	Autoveicoli e relativi motori (4)
26	Altri mezzi di trasporto (5)
27	Prodotti chimici e farmaceutici
28	Prodotti in gomma e materie plastiche
29	Prodotti tessili (sintetici e naturali) ed abbigliamento
30	Carta e prodotti cartotecnici
31	Stampa, poligrafica, editoriale e simili
32	Cuoio, articoli in pelle e calzature
33	Legno e mobili in legno
34	Tabacchi lavorati
35	Costruzioni ed opere pubbliche
36	Beni di recupero e riparazioni di ogni tipo
37	Altri prodotti
	Commercio
40	Commercio all'ingrosso
42	Commercio al minuto (vedere anche il settore "servizi forniti alla persona" codice 68)
44	Commercio ambulante
45	Intermediari del commercio
46	Alberghi e pubblici esercizi
	Trasporti e Comunicazioni
50	Trasporti aerei, marittimi, fluviali e lacuali
51	Trasporti su strada di persone e merci
52	Altri trasporti compresi quelli per oleodotto e gasdotto
53	Attività connesse con i trasporti
54	Comunicazioni
	Credito, Assicurazioni e Servizi
60	Aziende di credito ordinario
61	Istituti di credito speciale, imprese finanziarie e di gestione esattoriale
62	Assicurazioni
63	Servizi tecnici, commerciali e legali forniti alle imprese
64	Servizi sanitari destinabili alla vendita
65	Servizi di insegnamento, formazione professionale e ricerca destinabili alla vendita
66	Servizi ricreativi culturali e dello spettacolo
67	Servizi domestici, di assistenza, ricreativi e culturali delle associazioni sociali private e servizi non destinabili alla vendita
68	Servizi forniti alla persona (6)
69	Servizi vari non altrove classificabili
	Pubblica Amministrazione
70	Stato o altri enti dell'amministrazione centrale
71	Organi costituzionali
72	Aziende autonome
73	Enti locali
74	Altri enti territoriali
75	Enti previdenziali
76	Altri enti pubblici

(1) Compresa la produzione di alcool etilico e i prodotti a base di detto alcool, la produzione di champagne, di vini spumanti e di aperitivi a base di vino. E' esclusa, invece, la produzione di vino che è inquadrata nei prodotti dell'agricoltura.

(2) Compresa la produzione di ghisa, acciaio, laminati, tubi in acciaio, trafilati, laminati a sfoglia, profilati a freddo in acciaio.

(3) Compresi i prodotti di seconda trasformazione dei metalli, prodotti per costruzioni metalliche, caldaie e serbatoi, utensili e articoli finiti in metallo, escluso materiale elettrico.

(4) Compresa la produzione di ogni tipo di carrozzerie, i rimorchi gli accessori e i pezzi di ricambio.

(5) Comprese le industrie produttrici di navi mercantili, da guerra, da pesca e da diporto, le loro riparazioni e demolizioni, la produzione di aeromobili, la produzione di materiale rotabile ferrotramviario e filotramviario, di biciclette, motoveicoli, carrozzelle per invalidi, di carrozzini per bambini e malati e di veicoli a trazione animale.

(6) Compresi i fotografi, sarti, parrucchieri, barbieri, tintorie, calzolai e assimilati.

SEZ. IV

EMOLUMENTI RELATIVI AGLI ANNI PRECEDENTI E SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA

22. Emolumenti (al netto di L. [ ] per contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori a carico del dipendente o del pensionato) . . . . L. [ ]

23. Retribuzioni (al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali) erogate negli anni:

24. 1974 . . . . L. [ ]

25. 1975 . . . . L. [ ]

26. Retribuzione media . . . . L. [ ]

27. Aliquota applicata [,],[,]%

28. Ritenuta fiscale corrispondente (22×27) . . . . L. [ ]

29. Detrazione di imposta sugli arretrati delle pensioni (art. 20 - L. 2-12-1975 - N. 576). . . . . L. [ ]

30. Ritenuta fiscale operata (28−29). . . . . L. [ ]

SEZ. V

RAPPORTI DI LAVORO INIZIATI O CESSATI NELL'ANNO

31. Data inizio rapporto giorno [,] mese [,] 1976

32. Data fine rapporto giorno [,] mese [,] 1976

33. Sono state corrisposte indennità di fine rapporto, acconti o anticipazioni sulle medesime ed è stato rilasciato il relativo certificato (mod. 102)? . . . . (si o no) [ ]

Data .... Firma del datore di lavoro ....

SEZ. VI

La presente attestazione deve essere sottoscritta soltanto da coloro che sono esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione.

ATTESTAZIONE

Il sottoscritto dichiara che la SEZ. II è completa e veritiera.

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, che nell'anno 1976, oltre ai compensi specificati nella SEZ. III:

- **non ha conseguito altri redditi** (pensioni, stipendi, indennità, redditi di terreni e fabbricati, redditi di impresa, redditi derivanti dall'esercizio di arti, professioni o attività speculative, ecc.);
- **non ha percepito indennità di anzianità, di previdenza e altre indennità di fine rapporto di lavoro o altri redditi** soggetti a tassazione separata;
- **non ha percepito emolumenti arretrati,** diversi da quelli riportati al punto 22 della SEZ. IV del presente certificato, e, negli anni 1 74 e 1975, non ha percepito altri redditi oltre quelli specificati nei punti 24 e 25 della SEZ. IV;
- **non esistono redditi** dei figli minori a lui imputabili per usufrutto legale.

Data .... Firma del dichiarante ....

MODULARIO F. Imposte - 530

MOD. 101 (Meccanografico) (Artt. 1 e 3 del D.P.R. 29 settembre 1973 – n. 600)

RISERVATO ALL'UFFICIO — PRESENTATO ALL'UFFICIO IMPOSTE DI ....
IL .... N. ....

SEZ. I

LA DITTA/AMMINISTRAZIONE	CON SEDE IN	PROVINCIA (sigla)

CERTIFICA DI AVER CORRISPOSTO NEL 1976 AL SIG.

COGNOME DI NASCITA	NOME (senza abbreviazioni)

CATEGORIA *	SPAZIO RISERVATO ALLA DITTA/AMMINISTRAZIONE

SEZ. II

PARTE DA COMPLETARE A CURA DEL DIPENDENTE O DEL PENSIONATO

SESSO (M o F)	DATA DI NASCITA giorno mese anno	COMUNE (o stato estero) DI NASCITA (senza abbreviazioni)	PROV. DI NASCITA (sigla)

RESIDENZA ANAGRAFICA (O DOMICILIO FISCALE, se diverso)	PROVINCIA (sigla)	COMUNE	PROVINCIA DI LAVORO (sigla)	QUALIFICA *	TITOLO STUDIO *	STATO CIVILE *
	FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO					

COGNOME DEL CONIUGE	NOME DEL CONIUGE

I SEGUENTI COMPENSI

SEZ. III

1 STIPENDI, PENSIONI, TREDICESIME E ALTRE MENSILITÀ AL NETTO DEI CONTRIBUTI	CONTRIBUTI

2 INDENNITÀ DI TRASFERTA E ASSEGNI ALL'ESTERO AL NETTO DEI CONTRIBUTI

3 INDENNITÀ, COMPENSI, GETTONI, ETC. CORRISPOSTI DA TERZI

DITTA	4 IMPORTO	DITTA	5 IMPORTO	DITTA	6 IMPORTO	7 TOTALE (4+5+6)

8 TOTALE EMOLUMENTI IMPONIBILI (1+2+7)

9 IMPOSTA CORRISPONDENTE AL TOTALE IMPONIBILE

10 DETRAZIONI DI IMPOSTA APPLICATE

11 QUOTA ESENTE	12 CONIUGE A CARICO	13 ALTRE PERSONE A CARICO (N°)		14 SPESE DI PRODUZIONE	15 ULTERIORE DETRAZIONE	16 ONERI E SPESE PERSONALI	17 TOTALE (11+12+13+14+15+16)

RITENUTE FISCALI OPERATE		20 TOTALE DETRAZIONI E RITENUTE (17+18+19)	21 EVENTUALE DIFFERENZA DA COMPENSARE (20−9)
18 DAL DATORE DI LAVORO	19 DA TERZI		

SEZ. IV

EMOLUMENTI RELATIVI AGLI ANNI PRECEDENTI E SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA

22 EMOLUMENTI (AL NETTO DI L. PER CONTRIBUTI) .... L.

23 RETRIBUZIONI AL NETTO DEI CONTRIBUTI			27 ALIQUOTA %	28 RITENUTA FISCALE CORRISPONDENTE (22×27)
24 ANNO 1974	25 ANNO 1975	26 RETRIBUZIONE MEDIA		

29 DETRAZIONE D'IMPOSTA ARRETRATI PENSIONI L. (art. 20 legge 2-12-1975, n. 576)	30 RITENUTA FISCALE OPERATA L.

SEZ. V

RAPPORTI DI LAVORO INIZIATI O CESSATI NELL'ANNO

31 INIZIO RAPPORTO			32 FINE RAPPORTO		
GIORNO	MESE	ANNO	GIORNO	MESE	ANNO
		1976			1976

è stato rilasciato il relativo mod. 102? (SI o NO)

FIRMA DEL DATORE DI LAVORO

DATA ....

* USARE I CODICI DELLE ISTRUZIONI A TERGO

ROMA - ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - P.V.

AVVERTENZE

1 – Il presente certificato deve essere allegato alla dichiarazione annuale dei redditi da presentare per l'anno 1976 dal soggetto passivo d'imposta, alla formazione del cui reddito complessivo imponibile concorrono i redditi indicati nel certificato stesso.

2 – I soggetti che si trovano nella situazione descritta nella ATTESTAZIONE (SEZ. VI) possono, sottoscrivendo l'attestazione stessa, presentare o spedire entro il prescritto termine questo certificato all'ufficio distrettuale delle imposte dirette del proprio domicilio fiscale, in sostituzione della dichiarazione annuale.

3 – Il presente certificato non è sostitutivo della dichiarazione quando il contribuente intende avvalersi della facoltà di chiedere la deduzione degli oneri personali sulla base della loro effettiva misura e della relativa documentazione.

4 – Qualora ricorrano le condizioni specificate nella ATTESTAZIONE e gli emolumenti percepiti, (punto 8 della SEZ. III del modello 101) non abbiano superato, nell'anno 1976, l'ammontare di L. 1.420.000, non deve essere inviato all'ufficio delle imposte dirette alcun certificato modello 101. Parimenti nessun certificato deve essere inviato qualora il limite di L. 1.420.000 non sia superato per effetto delle retribuzioni relative a più rapporti di lavoro o di pensioni (somma degli importi di cui ai punti 8 della SEZ. III).

ATTENZIONE

La richiesta dei certificati relativi alla propria situazione reddituale, nel caso che questo documento sia stato presentato in sostituzione della dichiarazione, dovrà essere effettuata richiedendo allo stesso ufficio di presentazione l'apposito modello 104 e compilandolo sulla base dei dati contenuti nel presente modello.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

La Provincia andrà sempre indicata usando la sigla automobilistica (per Roma scrivere RM).
La categoria dovrà essere indicata dal datore di lavoro scegliendo il codice più adeguato nella TABELLA c) inserita nel modello 101 non meccanografico; la qualifica, il titolo di studio e lo stato civile dovranno essere indicati dal dipendente (o pensionato), ricorrendo alle seguenti tabelle, qualora ciò non sia già stato fatto dal datore di lavoro.

TABELLA a)

CODICE	TITOLO DI STUDIO
1	Nessuno
2	Licenza elementare
3	Licenza media
4	Diploma
5	Laurea

TABELLA d)

CODICE	STATO CIVILE
1	Celibe/Nubile
2	Coniugato/a
3	Vedovo/a
4	Separato/a legalmente
5	Divorziato/a

TABELLA b)

CODICE	QUALIFICA
01	Pensionati (1)
02	Operai e assimilati (2)
03	Impiegati
04	Impiegati direttivi
05	Dirigenti
06	Insegnanti universitari (3)
07	Insegnanti e presidi di scuola media
08	Insegnanti e direttori di scuola elementare o materna
09	Graduati e truppa
10	Sottufficiali
11	Ufficiali
12	Magistrati
13	Membri del Parlamento e dei Consigli Regionali, Provinciali e Comunali

(1) Per questa qualifica non vanno indicate né la categoria né la provincia di lavoro.
(2) Inclusi tutti i lavoratori salariati compresi gli apprendisti.
(3) Inclusi i professori e assistenti incaricati, i contrattisti, assegnatari ed assimilati.

SEZ. VI

La presente attestazione deve essere sottoscritta soltanto da coloro che sono esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione.

ATTESTAZIONE

Il sottoscritto dichiara che la SEZ. II è completa e veritiera.

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, che nell'anno 1976, oltre ai compensi specificati nella SEZ. III:

- **non ha conseguito altri redditi** (pensioni, stipendi, indennità, redditi di terreni e fabbricati, redditi di impresa, redditi derivanti dall'esercizio di arti, professioni o attività speculative, ecc.);
- **non ha percepito indennità di anzianità, di previdenza e altre indennità di fine rapporto di lavoro o altri redditi** soggetti a tassazione separata;
- **non ha percepito emolumenti arretrati,** diversi da quelli riportati al punto 22 della SEZ. IV del presente certificato, e, negli anni 1974 e 1975, non ha percepito altri redditi oltre quelli specificati nei punti 24 e 25 della SEZ. IV;
- **non esistono redditi** dei figli minori a lui imputabili per usufrutto legale.

Data, ... Firma del dichiarante ....

(13496)

DECRETO MINISTERIALE 7 dicembre 1976.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « IX Sivel - Salone nazionale dei vini e liquori », in Napoli.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « IX Sivel - Salone nazionale dei vini e liquori » che avrà luogo a Napoli dal 29 gennaio al 2 febbraio 1977 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 7 dicembre 1976

p. *Il Ministro*: CARTA

(13449)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1976.

Sostituzione di un membro del comitato provinciale dello Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Aosta.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435 e dall'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il proprio decreto in data 21 dicembre 1973, con il quale il sig. Carlo Poliotti è stato nominato componente del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Aosta in rappresentanza dei lavoratori del settore dell'industria;

Considerato che il sig. Carlo Poliotti è rimasto assente per più di tre riunioni consecutive dal comitato predetto senza giustificato motivo e che, invitato dal presidente del comitato medesimo, con lettera del 5 maggio 1976, a fornire spiegazioni non ha dato alcun riscontro all'invito;

Ritenuto che, nella specie, ricorrono le condizioni previste dal quinto comma del predetto art. 27;

Vista la nota n. 10562 del 23 ottobre 1976, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Aosta ha comunicato che l'organizzazione sindacale interessata ha designato il sig. Pietro Parlamento in sostituzione del sig. Carlo Poliotti;

Ritenuta la necessità di procedere alla sostituzione di quest'ultimo;

Decreta:

Art. 1.

Il sig. Carlo Poliotti, membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Aosta, in qualità di rappresentante dei lavoratori del settore dell'industria, è dichiarato decaduto dalla carica;

Art. 2.

Il sig. Pietro Parlamento è nominato membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Aosta, in qualità di rappresentante dei lavoratori del settore dell'industria ed in sostituzione del sig. Carlo Poliotti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1976

Il Ministro: ANSELMI

(13550)

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1976.

Approvazione del modello del certificato per l'attestazione da parte del datore di lavoro e degli altri soggetti eroganti dell'ammontare delle indennità di fine rapporto di lavoro dipendente o delle anticipazioni sulle indennità stesse corrisposte nell'anno 1976, soggette a tassazione separata, e delle relative ritenute d'acconto operate.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 3 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Decreta:

Articolo unico

E' approvato l'annesso modello del certificato previsto dal primo comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per l'attestazione da parte del datore di lavoro e degli altri soggetti eroganti dell'ammontare delle indennità di fine rapporto di lavoro dipendente o delle anticipazioni sulle indennità stesse corrisposte nell'anno 1976, soggette a tassazione separata, e delle relative ritenute d'acconto operate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 dicembre 1976

Il Ministro: PANDOLFI

MODULARIO
F. Imposte - 531

MOD. 102 (Artt. 1 e 3 del D.P.R. 29 settembre 1973 – n. 600)

SEZ. I

LA DITTA AMMINISTRAZIONE	CON SEDE IN	PROVINCIA (sigla)

CERTIFICA DI AVER CORRISPOSTO NEL 1976 AL SIG.

COGNOME DI NASCITA	NOME (senza abbreviazioni)	
COMUNE DI NASCITA	PROVINCIA (sigla)	DATA DI NASCITA giorno mese anno 1

LE SEGUENTI INDENNITÀ:

SEZ. II

RAPPORTI DI LAVORO CESSATI NEL 1976 O NON ANCORA CESSATI

1. Indennità di anzianità, di previdenza, di preavviso ed altre indennità di fine rapporto (al netto di L. [ ] per contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori a carico del dipendente) relative al rapporto di lavoro cessato il / / 1976, escluse le eventuali anticipazioni del punto 4 . . . . L. [ ]
(periodo considerato: anni........ mesi........)

2. Acconti sull'indennità di anzianità, previdenza, preavviso ed altre indennità di fine rapporto (al netto di L. [ ] per contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori a carico del dipendente) relative al rapporto di lavoro cessato il / / 1976, salvo conguaglio finale . . . . L. [ ]
(periodo considerato: anni........ mesi........)

3. Anticipazioni sulle indennità di fine rapporto (al netto di. . . . . L. [ ] per contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori a carico del dipendente) in costanza di rapporto di lavoro . . L. [ ]
(periodo considerato: anni........ mesi........)

4. Anticipazioni (al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali) erogate nel 1974 e/o nel 1975 . . . . L. [ ]

5. Ritenute fiscali già operate sulle anticipazioni del punto 4 L. [ ]

6. Totale indennità da liquidare (1 + 2 + 3 + 4) . . . . L. [ ]

7. Riduzioni:

8. con riferimento all'ammontare di cui al punto 6
50 % per le indennità non superiori a 10 milioni,
30 % per quelle superiori a 10 ma non a 20 milioni,
20 % per quelle superiori a 20 ma non a 50 milioni. L. [ ]

9. L. 100.000 per n........ anni presi a base . . . . L. [ ]

10. Totale riduzioni (8+9) . . . . L. [ ]

11. Totale reddito imponibile (6−10) . . . . L. [ ]

12. Retribuzioni lorde (al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali) erogate negli anni:

13. 1974 . . . . L. [ ]

14. 1975 . . . . L. [ ]

15. Retribuzione media . . . . L. [ ]

16. Aliquota applicata [ ],[ ] %

17. Imposta dovuta (16×11 e applicazione del 2° comma art. 14 D.P.R. 597 del 1973 e succ. modificazioni) . . . L. [ ]

18. Ritenuta fiscale operata nel 1976 (17−5) . . . . L. [ ]

AVVERTENZE

Il presente certificato deve essere allegato alla dichiarazione dei redditi per l'anno 1976.

Il presente certificato non può in alcun caso sostituire la dichiarazione annuale dei redditi.

SEZ. III

RAPPORTI DI LAVORO CESSATI NEL 1974 O NEL 1975

19. Indennità di anzianità, di previdenza, di preavviso ed altre indennità di fine rapporto (al netto di L. [ ]
per contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori a carico del dipendente) relative al rapporto
di lavoro cessato il / / 197 , esclusi gli eventuali acconti del punto 21. . . . . L. [ ]
(periodo considerato: anni..................mesi..................)

20. Acconti sull'indennità, di anzianità, di previdenza, di preavviso e altre indennità di fine rapporto (al netto di L. [ ]
per contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori a carico del dipendente) relative al rapporto
di lavoro cessato il / / 197 salvo conguaglio finale . . . . L. [ ]
(periodo considerato: anni.................. mesi..................)

21. *Acconti (al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali) erogati nel 197* . . . . L. [ ]

22. Ritenute fiscali operate nel 197 sugli acconti del punto 21. L. [ ]

23. Totale indennità da liquidare (19+20+21) . . . . L. [ ]

24. Riduzioni:

25. con riferimento all'ammontare di cui al punto 23
2/5 per le indennità non superiori a 6 milioni,
1/5 per quelle superiori a 6 ma non a 40 milioni. L. [ ]

26. L 50.000 per n..................anni presi a base . . . . . L. [ ]

27. Totale riduzione (25+26) . . . . L. [ ]

28. Totale reddito imponibile (23−27) . . . . L. [ ]

29. Retribuzioni lorde (al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali) erogate nel biennio anteriore all'anno di cessazione del rapporto di lavoro:

30. 197 . . . . L. [ ]

31. 197 . . . . L. [ ]

32. Retribuzione media . . . . L. [ ]

33. Aliquota applicata [ ],[ ] %

34. Imposta dovuta (33×28 e applicazione del 2° comma art. 14 D.P.R. 597 del 1973). . . . . L. [ ]

35. Ritenuta fiscale operata nel 1976 (34−22) . . . . L. [ ]

SEZ. IV

RAPPORTI DI LAVORO CESSATI NEL 1973 E NEGLI ANNI PRECEDENTI

36. Indennità di anzianità, di previdenza, di preavviso e altre indennità di fine rapporto (al netto di L. [ ]
per contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori a carico del dipendente) relative al rapporto
di lavoro cessato il / / 19.........., esclusi gli eventuali acconti del punto 38 . . . . L. [ ]

37. Acconti sull'indennità di anzianità, di previdenza, di preavviso e altre indennità di fine rapporto (al netto di L. [ ]
per contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori a carico del dipendente) relative al rapporto
di lavoro cessato il / / 19.........., salvo conguaglio finale . . . . L. [ ]
(periodo considerato: anni..................mesi..................)

38. Acconti (al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali) erogati negli anni precedenti al 1976. . . . . . L. [ ]

39. *Ritenute fiscali operate sugli acconti del punto 38* . . . . L. [ ]
di cui ricchezza mobile . . . . L. [ ] e complement. L. [ ]

40. Totale indennità da liquidare (36+37+38) . . . . L. [ ]

41. Riduzione di L. 50.000 per n..................anni presi a base . . . . L. [ ]

42. Totale reddito imponibile (40−41) . . . . L. [ ]

43. Imposte dovute sul totale del reddito imponibile del punto 42 . . . . L. [ ]
di cui richezza mobile L. [ ] e complement. L. [ ]

44. Ritenute fiscali operate (43−39) nel 1976 L. [ ]
di cui ricchezza mobile . . . . L. [ ] e complement. L. [ ]

Firma del datore di lavoro .... Data..................................

(13497)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1976.

Modalità di rimborso delle spese sostenute per la esecuzione della vaccinazione obbligatoria antitubercolare.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 14 dicembre 1970, n. 1088, concernente il miglioramento delle prestazioni economiche a favore dei cittadini colpiti da tubercolosi;

Visto l'art. 10 della predetta legge che rende obbligatoria la vaccinazione contro la tubercolosi per alcune categorie di soggetti;

Visto il regolamento di esecuzione dell'art. 10 della citata legge 14 dicembre 1970, n. 1088, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1975, n. 447;

Visto l'art. 10 del citato regolamento che statuisce l'impegno del Ministero della sanità a fornire gratuitamente il necessario vaccino;

Atteso che lo stesso articolo stabilisce al secondo ed ultimo comma che il Ministero della sanità, cui è assegnata, in base all'art. 10 della legge n. 1088, la disponibilità di un fondo annuo di due miliardi, determinerà con apposito decreto ministeriale, le modalità di rimborso delle « altre spese » che saranno sostenute per la esecuzione della vaccinazione antitubercolare;

Visto l'art. 11 del già citato regolamento che prevede il versamento, all'inizio di ciascun esercizio finanziario della predetta somma di due miliardi conferiti al Ministero della sanità dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, in apposito c/c di tesoreria, per la imputazione allo stato di previsione delle entrate, ai fini della corrispondente assegnazione allo stato di previsione del Ministero della sanità;

Atteso che è stato istituito presso la tesoreria della Banca nazionale del lavoro il c/c infruttifero n. 464 intestato al Ministero del tesoro per « Vaccinazione obbligatoria contro la tubercolosi » e che l'I.N.P.S. ha provveduto al versamento della somma di L. 2.000.000.000 sia per il 1975 che per il 1976;

Considerato che le « altre spese » sono costituite da quelle per l'acquisto del diluente necessario per l'approntamento del vaccino liofilizzato, del materiale inerente l'esecuzione della vaccinazione (siringhe, ecc.) nonché del materiale per il test tubercolinico che viene eseguito prima della vaccinazione e per il controllo di validità della stessa o comunque per motivi inerenti all'obbligo della vaccinazione medesima (definizione di zona ad alta morbosità tubercolare), ecc.;

Considerate le spese per l'acquisto delle schede per la trascrizione, ai sensi dell'art. 9 del citato regolamento, dell'esecuzione e dei risultati delle prove tubercoliniche e delle vaccinazioni eseguite;

Considerate altresì le spese di propaganda e di educazione sanitaria, (interventi indispensabili) per l'attuazione della vaccinazione antitubercolare, che potranno essere volti mediante mezzi audiovisivi, conferenze, proiezioni, campagne stampa, ecc.;

Considerate le spese per la stampa di volantini da distribuire ai militari all'atto dell'arruolamento al fine di incentivare l'afflusso degli stessi agli enti preposti alla esecuzione della vaccinazione obbligatoria contro la tubercolosi;

Considerate, infine, le spese per ogni altro acquisto o attività imprevisti; previamente autorizzate dal Ministero della sanità sempreché indispensabili per l'attuazione della vaccinazione antitubercolare;

Atteso che le spese per il pagamento del personale e per l'acquisto di attrezzature non rientrano tra quelle ammesse al rimborso;

Ritenuto che, al fine di pianificare gli interventi nell'ambito provinciale è necessario affidare ad un solo ente l'organizzazione della campagna di vaccinazione antitubercolare;

Considerato che i consorzi provinciali antitubercolari sono gli organismi sanitari i più idonei e meglio strutturati per l'organizzazione della campagna medesima;

Ritenuto che le spese di cui ai precedenti commi ottavo, nono, decimo e dodicesimo verranno anticipate dai consorzi provinciali antitubercolari e successivamente rimborsate dal Ministero della sanità su presentazione di apposita documentazione;

Ritenuto che le spese di cui al precedente comma undicesimo verranno anticipate dal Ministero della difesa e successivamente rimborsate dal Ministero della sanità previa presentazione di apposita documentazione;

Decreta:

Art. 1.

Il Ministero della sanità provvede al rimborso delle « altre spese » citate nelle premesse, per l'esecuzione della vaccinazione antitubercolare, nei limiti delle disponibilità del c/c di tesoreria, di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 447.

Art. 2.

Il Ministero della sanità rimborsa per intero ai consorzi provinciali antitubercolari ai quali è affidata l'esecuzione della vaccinazione antitubercolare, le spese sostenute:

a) per l'acquisto del diluente per approntamento del vaccino liofilizzato;

b) per l'acquisto del materiale per l'esecuzione della vaccinazione antitubercolare (siringhe, ecc.);

c) per l'acquisto del materiale per l'esecuzione del test tubercolinico;

d) per l'acquisto delle schede per la trascrizione dell'esecuzione e dei risultati delle prove tubercoliniche e delle vaccinazioni eseguite;

e) per ogni altro acquisto o attività imprevisti per l'attuazione della vaccinazione antitubercolare previamente autorizzati dal Ministero della sanità sempreché indispensabili per l'attuazione della vaccinazione antitubercolare.

Art. 3.

Il Ministero della sanità rimborsa ai consorzi provinciali antitubercolari le spese sostenute per la propaganda e l'educazione sanitaria, preventivamente autorizzate, in rapporto alla popolazione residente nelle province nei limiti della disponibilità residua sull'apposito capitolo di bilancio.

Art. 4.

Il Ministero della sanità rimborsa per intero al Ministero della difesa le spese per la stampa dei volantini citati nelle premesse che verranno stampati in quantità adeguata al numero dei giovani di leva dichiarati idonei nell'anno precedente previ accordi presi di volta in volta tra le due amministrazioni interessate.

Art. 5.

I consorzi provinciali antitubercolari per conseguire il rimborso delle spese di cui agli articoli precedenti 2 e 3 devono presentare alla fine di ogni anno finanziario apposita richiesta in carta da bollo, a firma del rappresentante legale, corredata dalla seguente documentazione:

Per gli acquisti:

a) fatture quietanzate (anche in copia fotostatica vistate, per copia conforme all'originale, dal legale rappresentante dell'ente) oppure fatture originali non quietanzate con allegati gli ordinativi di acquisto.

Negli altri casi:

a) relazione sulle attività espletate a firma del legale rappresentante;

b) consuntivo delle spese sostenute approvato dai competenti organi di cotrollo;

c) fatture, ricevute, note ed ogni altra idonea documentazione in originale o copia fotostatica vistata per copia conforme.

Art. 6.

Il Ministero della difesa, per conseguire il rimborso delle spese di cui al precedente art. 4, deve presentare fatture quietanzate (anche in copia fotostatica vistate, per copia conforme all'originale, dal legale rappresentante dell'ente) oppure fatture originali non quietanzate con allegati gli ordinativi di acquisto.

Art. 7.

Il Ministero della sanità provvederà al rimborso delle suddette spese secondo le modalità previste dal regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

Roma, addì 10 dicembre 1976

Il Ministro: DAL FALCO

(13745)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1976.

Sostituzione di un membro effettivo e di un membro supplente della deputazione della borsa valori di Venezia per l'anno 1976.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 4 della legge 20 marzo 1913, n. 272;

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216;

Visto l'art. 12, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138, che demanda alla Commissione nazionale per le società e la borsa di proporre al Ministro per il tesoro i membri titolari e supplenti della deputazione di borsa;

Visto il decreto ministeriale 24 febbraio 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 28 febbraio 1976, costitutivo delle deputazioni delle borse valori per l'anno 1976;

Vista la delibera della Commissione nazionale per le società e la borsa del 19 ottobre 1976, n. 121, con la quale sono stati proposti per la nomina a membri della deputazione della borsa valori di Venezia il dott. Luciano Pompilio, quale membro effettivo, e il dott. Gianni Artico, quale membro supplente, in sostituzione rispettivamente del dott. Renato Baessato e del rag. Luigi Perone, dimissionari;

Considerata la necessità di sostituire i membri dimissionari;

Decreta:

A parziale modifica del decreto ministeriale 24 febbraio 1976, costitutivo delle deputazioni delle borse valori per l'anno 1976, presso la borsa valori di Venezia sono nominati membro effettivo il dott. Luciano Pompilio e membro supplente il dott. Gianni Artico, in sostituzione rispettivamente del dott. Renato Baessato e del rag. Luigi Perone, dimissionari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1976

Il Ministro: STAMMATI

(13599)

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1976.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle calamità naturali verificatesi nella regione Lazio e delimitazione delle zone colpite.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, e sue successive modificazioni (legge 22 ottobre 1976, n. 750, di conversione del decreto-legge 23 settembre 1976, n. 663) relativo alla dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche nonché alla delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste dalla stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Considerate le proposte della regione Lazio;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità degli avversi eventi atmosferici indicati a fianco delle sottoindicate province nelle quali possono essere concesse, a favore delle aziende agricole, le provvidenze creditizie previste dall'art. 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364:

Latina - grandinate dell'11, 22, 31 agosto 1976.

Roma - grandinate dell'11, 12, 14, 15, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 giugno, 1, 2, 3, 7, 12, 13, 22 luglio 1976.

Viterbo - grandinate del 23 luglio, 5, 11, 16, 17 agosto 1976.

Art. 2.

Si delimitano le zone territoriali in cui possono trovare applicazione a favore delle aziende agricole, anche le provvidenze contributive e contributivo-creditizie per la ricostituzione dei capitali di conduzione non reintegrati per effetto della perdita del prodotto, previste dall'art. 5 della citata legge 25 maggio 1970, n. 364:

Latina - grandinate del 22 agosto 1976:

comune di Sonnino per i fogli di mappa numeri 14, 15, 26.

Roma - grandinate del 12, 15, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 giugno, 1, 2, 3, 7, 22 luglio 1976:

comune di Velletri per i fogli di mappa numeri 87, 88, 89, 90, 92, 86, 100, 101, 91, 93, 99, 111, 112, 117, 118, 72, 73, 80, 81, 85, 114, 69, 78, 79, 103, 104, 105;

comune di Albano per i fogli di mappa numeri 20, 21, 24;

comune di Nettuno per i fogli di mappa numeri 15, 16, 17, tutti per intero e numeri 7, 8, 13, 14, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 32, tutti in parte;

comune di Anzio per i fogli di mappa numeri 1p, 41p, 42p, 43p, 4p, 5p, 39p, 40p, 3p, 6p, 2;

comune di Subiaco per i fogli di mappa numeri 1, 2, 6, 31;

comune di Agosta per il foglio di mappa n. 11;

comune di Cervara per il foglio di mappa n. 15;

comune di Roma per la zona compresa tra la via Nomentana con direttrice Guidonia e la strada statale n. 215 estendentesi all'interno del raccordo anulare per km 1,5 e all'esterno per km 9 circa;

comune di Mazzano Romano per i fogli di mappa numeri 5, 8, 9;

comune di Guidonia M. Celio per i fogli di mappa numeri 1, 2, 4, 3, 5, 6, 7, Sez. Marco Simone, numeri 1, 2, 3, 4, 9, 10, 20, 21, Sez. Le Fosse, numeri 2, 23, 24, 25, 26, 27, 29, Sez. Montecelio;

comune di Palestrina per le località Quarticciolo, Loro, La Croce, Lungarone, Sterpara;

comune di Gallicano nel Lazio per le località Caipoli, Taglione;

comune di Zagarolo per le località Pallavicini, Scossite, Quarticcioli, Quartaccio, Noveletto, Mainello, Cascine, Colle Carsolese, Colle Petruzzino, Sepoltura, Quarto La Veccia;

comune di Olevano Romano per i fogli di mappa numeri 26, 25p, 30, 33p.

Viterbo - grandinate del 23 luglio, 16, 17 agosto 1976:

comune di Tuscania per le località Mandria Casaletto, C. Ruzzi, Le Tufare, Pigarella, Prato Lungo, C.le Pocci, S. Savino, F.le Montefiascone, Cast. Brocco, Chiusoni, Castelluccia, Pian di Mola, V.la Pieri, Bottacce, Le Piane, Sughereta, Le Guinse, S. Lazzaro, C.le Nuovo, Piantate;

comune di Vasanello per le località Poggio Palazzolo parte, Poggio del Capino parte, Pazzaglia, Poggio Pelato, Formicaro, Le Ferraie, Ceppanale, Fontana Antica, Rottolini, Torricella, Casale Paradiso, Cesurli, Morenice, Poggio Petriccio, Piano Petrocco, Pastine parte, S. Giuseppe, Palombara, Poggio Calandrella, Rinchiusa, Parano Filignacce, Casale Chiodi, Pontone Papilio, Piana dell'Antiquario, Piana dei Cerri, Pian della Pietra;

comune di Gallese per le località Pozzacci, Rettifilo, Aliano parte, Punta delle Monache parte;

comune di Vignanello per le località Le Piane, Punta delle Monache parte, Pian Castagno, Casale Fochetti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 dicembre 1976

Il Ministro: MARCORA

(13970)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1976.

Aggiornamento del decreto ministeriale 31 marzo 1975, concernente la disciplina degli additivi chimici consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto ministeriale in data 31 marzo 1965, concernente la disciplina dell'impiego e l'approvazione dell'elenco degli additivi consentiti nella lavorazione e per la conservazione delle sostanze alimentari;

Visti i decreti ministeriali in data 19 febbraio 1966, 28 luglio 1967, 20 febbraio 1968, 14 giugno 1968, 12 febbraio 1969, 10 luglio 1969, 12 agosto 1969, 29 dicembre 1969, 15 dicembre 1970, 3 maggio 1971, 30 luglio 1971, 20 dicembre 1971, 9 maggio 1972, 1° luglio 1972, 31 ottobre 1972, 22 giugno 1973, 29 dicembre 1973, 6 marzo 1974, 19 novembre 1974, 6 dicembre 1975, 31 marzo 1976, 15 luglio 1976, riguardanti modifiche ed aggiornamenti al decreto sopracitato;

Viste le direttive del consiglio delle Comunità europee del 4 maggio 1976 e del 20 luglio 1976, recanti rispettivamente l'undicesima e la dodicesima modifica della direttiva 64/54/CEE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sui conservativi che possono essere impiegati nei prodotti alimentari;

Vista la direttiva del consiglio delle Comunità europee del 4 maggio 1976, recante la seconda modifica della direttiva 65/66/CEE, relativa alla fissazione di requisiti di purezza specifici per i conservativi che possono essere impiegati nei prodotti alimentari;

Ritenuto di dover provvedere alle modificazioni ed integrazioni del sopra citato decreto ministeriale 31 marzo 1965, necessarie per dare applicazione alle direttive comunitarie;

Ritenuto di apportare talune altre modificazioni ed integrazioni al decreto sopra indicato;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 5, lettera *g*), e 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283;

Decreta:

Art. 1.

L'elenco allegato al decreto ministeriale 31 marzo 1965 è modificato come segue:

1) *Titolo I-A. — Antimicrobici.*

a) E' inclusa la seguente sostanza:

« E 219 derivato sodico dell'estere metilico dell'acido p-ossibenzoico », con gli stessi casi e le stesse dosi d'impiego previsti per l'additivo « E 218 metile p-ossibenzoato ».

b) Alla voce « E 233 Tiabendazolo », la data del 30 giugno 1976, prevista dal decreto ministeriale 6 dicembre 1975, concernente l'autorizzazione all'impiego di detto additivo, esclusivamente per il trattamento in superficie degli agrumi e delle banane, è prorogata al 31 dicembre 1978.

Rimangono invariati i casi, le dosi e le condizioni d'impiego previsti nel decreto ministeriale 15 dicembre 1970 citato nelle premesse, salvo per quanto riguarda le caratteristiche chimico-fisiche ed i requisiti specifici di purezza, che sono sostituiti da quelli riportati al successivo art. 3.

c) Nella preparazione delle bevande analcooliche gassate e non gassate, contenenti non meno di 12 grammi di succo di frutta per 100 ml, è consentito l'impiego dei seguenti additivi:

E 210 Acido benzoico;

E 211 Sodio benzoato (1);

E 212 Potassio benzoato (1);

E 213 Calcio benzoato (1),

a condizione che la dose massima utilizzata non superi 160 mg/litro.

d) Alla voce « E 222 Sodio bisolfito » è aggiunto il seguente caso d'impiego:

« Prodotti dolciari, limitatamente ai biscotti a pasta laminata, 5 mg/kg, come residuo (2) ».

2) *Titolo I-B. — Sostanze destinate principalmente ad altri usi ma aventi un effetto conservativo secondario.*

Sono incluse le seguenti sostanze:

a) « E 249 Potassio nitrito » (3), con lo stesso caso e la stessa dose d'impiego, previsti per l'additivo « E 250 Sodio nitrito ».

b) « E 283 Potassio propionato », con gli stessi casi e le stesse dosi d'impiego previsti per l'additivo « E 280 Acido propionico ».

3) *Titolo II. — Emulsionanti, stabilizzanti, addensanti e gelificanti.*

Alla voce « E 414 Gomma arabica » è aggiunto il seguente caso d'impiego:

« Caramelle gommose e pastigliaggi, secondo buona tecnica industriale ».

4) *Titolo VI. — Sostanze per trattamenti in superficie.*

Alla voce « Sodio ipoclorito (soluzione) » è aggiunto il seguente caso d'impiego:

« Per il lavaggio degli agrumi, purchè la soluzione non contenga più di 200 mg/l di NaClO ».

5) *Titolo VII. — Vari.*

E' aggiunta la seguente voce:

« Calcio carbonato (4): Sale superiore da tavola 0,5% » (da solo o in miscela con carbonato di magnesio).

Art. 2.

I requisiti generali di purezza fissati dal decreto ministeriale 31 marzo 1965 per i conservativi, riportati ai titoli I-*A* e I-*B*, sono sostituiti dai seguenti:

non presentare alcun tenore pericoloso in elementi ritenuti tali dal punto di vista tossicologico, in particolare di metalli pesanti;

non contenere più di 3 mg/kg di arsenico, nè più di 10 mg/kg di piombo;

non contenere, salvo deroghe risultanti dalla fissazione dei requisiti specifici di purezza, più di 50 mg/kg di rame e zinco presi insieme, fermo restando che, comunque, il tenore di zinco non deve superare 25 mg/kg.

Art. 3.

Nei titoli I-*A* e I-*B* di cui all'elenco allegato al decreto ministeriale 31 marzo 1965 sono aggiunti i requisiti specifici di purezza per i seguenti additivi:

Titolo I-*A*. — ANTIMICROBICI

E 218 Metile p-ossibenzoato.

Aspetto: polvere bianca, pressochè inodore, cristallina;

Intervallo di fusione: 125-128°C;

Tenore: non meno del 99,0% calcolato come $C_8H_8O_3$ dopo essiccamento per due ore ad 80°C;

Ceneri solfatate: non più dello 0,05%;

Acidità libera: non più dello 0,7% espresso in acido p-ossibenzoico;

Acido salicilico: non più dello 0,1%;

Perdita all'essiccamento: non più dello 0,5% dopo essiccamento per due ore a 80°C.

E 219 Derivato sodico dell'estere metilico dell'acido p-ossibenzoico.

Aspetto: polvere bianca igroscopica;

Intervallo di fusione dell'estere metilico: il precipitato bianco ottenuto acidificando con acido cloridrico al 10% (p/v) una soluzione acquosa del derivato sodico dell'estere metilico dell'acido p-ossibenzoico (usando come indicatore la cartina di tornasole), lavato con acqua ed essiccato a 80°C per due ore, deve presentare un intervallo di fusione compreso tra 125-128°C;

Tenore: non meno del 99,5% di $C_8H_7O_3Na$, calcolato sulla materia essiccata;

Umidità: non più del 5,0% (Karl-Fischer);

Ceneri solfatate: dal 40,0% al 44,5%, calcolato sulla materia essiccata;

pH (soluzione allo 0,1% in acqua priva di acido carbonico): non meno di 9,7 e non più di 10,3;

Acido salicilico: non più dello 0,1%.

E 226 Calcio solfito.

Aspetto: cristalli bianchi o polvere bianca cristallina;

Tenore: non meno del 95% di $CaSO_3 \cdot 2\ H_2O$ e non meno del 39% di SO_2;

Solfati: non più dello 0,1% espressi in SO_4;

Cloruri: non più dello 0,05% espressi in Cl;

Ferro: non più dello 0,005%;

Selenio: non più di 10 mg/kg sulla base del tenore in SO_2.

E 227 Calcio solfito acido (Calcio bisolfito).

Aspetto: soluzione acquosa limpida giallo-verdastra, emanante uno spiccato odore di anidride solforosa;

Tenore: 6-8% (p/v) di anidride solforosa e 2,5-3,5 (p/v) di ossido di calcio corrispondente al 10-14% (p/v) di calcio solfito acido [$Ca(HSO_3)_2$];

Ferro: non più di 30 mg/kg;

Selenio: non più di 10 mg/kg sulla base del tenore in SO_2.

---

(1) Espresso in acido benzoico.

(2) Espresso in SO_2.

(3) Esclusivamente mescolato a cloruro di sodio.

(4) Il prodotto deve corrispondere alle caretteristiche chimico-fisiche ed ai requisiti di purezza indicati nella F.U. ultima edizione.

E 233 2-(4-Tiazolile) Benzimmidazolo (Tiabendazolo).

Aspetto: polvere bianca o quasi bianca inodore;

Intervallo di fusione: 296-303°C;

Tenore: 98-101% di $C_{10}H_7N_3S$ calcolato sul prodotto anidro;

Ceneri solfatate: non più dello 0,2%;

Umidità: non più dello 0,5% (Karl-Fischer);

Assorbimento UV:

(0,0005% p/v in HCl 0,1N) $E \frac{1\%}{1\,cm}$ a 302±2 nm: circa 1230

$E \frac{1\%}{1\,cm}$ a 258±2 nm: circa 200

$E \frac{1\%}{1\,cm}$ a 243±2 nm: circa 620

Quoziente di $\frac{\text{assorbimento a 241-245 nm}}{\text{assorbimento a 300-304 nm}} = 0{,}47\text{-}0{,}53$

Quoziente di $\frac{\text{assorbimento a 256-260 nm}}{\text{assorbimento a 300-304 nm}} = 0{,}14\text{-}0{,}18$

Selenio: 10 mg/kg.

E 236 Acido formico.

Aspetto: liquido limpido, incolore, altamente corrosivo, con un caratteristico odore pungente;

Tenore: non meno del 98,0 % di CH_2O_2;

Acido acetico: non più dello 0,5 %;

Solfati: non più di 40 mg/kg espressi in SO_4;

Solfiti: diluire 25 ml di acido formico con 25 ml di acqua. Aggiungere 0,1 ml di soluzione di iodio 0,1 N. La soluzione dovrebbe conservare uno spiccato colore giallo;

Cloruri: non più di 50 mg/kg espressi in Cl;

Peso specifico: 1,216 - 1,220 (20°/20°);

Materie non volatili: non più dello 0,05 %;

Aldeidi: una soluzione al 5 % lievemente alcalina non deve emanare odore acuto o di bruciato allorchè riscaldata;

Aldeide formica: non più dello 0,1 % del tenore di acido formico, determinato con acido cromotropico;

Acido ossalico: non più dello 0,5 % del tenore di acido formico, determinato in calcio ossalato ed espresso in acido ossalico.

E 237 Sodio formiato.

Aspetto: polvere bianca cristallina;

Tenore: non meno del 98 % di Na CHO_2, dopo essiccamento per due ore a 105 °C;

Materie volatili: non più del 2% determinato mediante essiccamento per due ore a 105 °C;

Grado di acidità o di alcalinità: la neutralizzazione di 1 g di sodio formiato in presenza di fenolftaleina non deve richiedere più di 0,5 ml di HCl 0,1 N o di NaOH 0,1 N;

Aldeidi: una soluzione al 5% non deve emettere odore acuto o di bruciato allorché riscaldata;

Aldeide formica: non più dello 0,1% del tenore di sodio formiato determinato con acido cromotropico;

Acido ossalico: non più dello 0,5% del tenore di sodio formiato determinato in calcio ossalato ed espresso in acido ossalico.

E 238 Calcio formiato.

Aspetto: Polvere bianca cristallina;

Tenore: non meno del 98% di $CaC_2H_2O_4$, dopo essiccamento per 2 ore a 105°C;

Materie volatili: non più del 2% determinato mediante essiccamento per 2 ore a 105 °C;

Sostanze insolubili nell'acqua: non più dello 0,5%;

Grado di acidità o di alcalinità: la neutralizzazione di 1 g di ossalato di calcio in presenza di fenolftaleina non deve richiedere più di 0,5 ml di HCl 0,1 N o di NaOH 0,1 N;

Aldeidi: una soluzione al 5% non deve emettere odore acuto o di bruciato allorché riscaldata;

Aldeide formica: non più dello 0,1% del tenore di calcio formiato determinato con acido cromotropico;

Acido ossalico: non più dello 0,3% del tenore di calcio formiato determinato in calcio ossalato ed espresso in acido ossalico.

E 239 Esametilentetramina.

Aspetto: polvere cristallina incolore o bianca;

Tenore: non meno del 99% di $C_6H_{12}N_4$;

Perdita all'essiccamento: non più dello 0,5% dopo essiccamento a 105 °C sotto vuoto con pentossido di fosforo per 2 ore;

Punto di sublimazione: sublima a circa 260 °C;

Ceneri solfatate: non più dello 0,05%;

Solfati: non più dello 0,005% espressi in SO_4;

Cloruri: non più dello 0,005% espressi in Cl.

Titolo I-*B*. — SOSTANZE DESTINATE PRINCIPALMENTE AD ALTRI USI MA AVENTI UN EFFETTO CONSERVATIVO SECONDARIO

E 249 Potassio nitrito.

Aspetto: granuli bianchi o giallastri deliquescenti;

Tenore: non meno di 95% dopo essiccamento per 4 ore al gel di silice;

pH (soluzione al 5% in acqua priva di acido carbonico e di ammoniaca): non meno di 6,0 e non più di 9,0.

E 283 Potassio propionato.

Aspetto: polvere bianca cristallina;

Tenore: non meno del 99% dopo essiccamento per 2 ore a 105 °C;

Materie volatili: non più del 4% determinato mediante essiccamento per 2 ore a 105 °C;

Sostanze insolubili nell'acqua: non più dello 0,3%;

Materie facilmente ossidabili: nessuna traccia;

Ferro: non più di 30 mg/kg.

Per gli additivi E 226 Calcio solfito, E 233 Tiabendazolo ed E 239 Esametilentetramina, per i quali erano stati già fissati i requisiti specifici di purezza con il decreto ministeriale 31 marzo 1965, e successive modificazioni, i nuovi requisiti, in sostituzione dei precedenti, devono essere posseduti a decorrere dal 1° gennaio 1978.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1976

Il Ministro: DAL FALCO

(3)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 14 agosto 1976 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Raymond Edgar Jones, console generale di Gran Bretagna a Genova.

(13620)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione « 166-FI ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati due punzoni recanti il marchio di identificazione « 166-FI », a suo tempo assegnato alla cessata ditta Manuelli Renato, in Firenze, Borgo SS. Apostoli, 6.

Si rende noto altresì che la ditta stessa ha denunciato lo smarrimento degli altri tre analoghi punzoni già in sua dotazione.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni suddetti a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Firenze.

(13667)

Errata-corrige

Il titolo del decreto ministeriale 23 ottobre 1976, concernente: « Trasferimento della sede legale della società "Fidat - Fiduciaria di amministrazione e di revisione - Soc. a r.l.", in Palermo, autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 6 novembre 1976, sia nel sommario che nel testo, deve leggersi: « Trasferimento della sede legale da *Palermo a Milano* della società "Fidat - Fiduciaria di amministrazione e di revisione - Soc. r.l.", autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione ».

(13748)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di filosofia della scienza presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Siena

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Siena è vacante la cattedra di filosofia della scienza, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzeta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(13932)

Vacanza della cattedra di letteratura greca presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Siena

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Siena è vacante la cattedra di letteratura greca, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(13933)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di L'Aquila ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1976, la provincia di L'Aquila viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 5.754.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4112/M)

Autorizzazione alla provincia di Genova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1976, la provincia di Genova viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 18.625.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4113/M)

Autorizzazione alla provincia di Forlì ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1976, la provincia di Forlì viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 9.986.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4114/M)

Autorizzazione alla provincia di Foggia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1976, la provincia di Foggia viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 9.478.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4115/M)

Autorizzazione alla provincia di Firenze ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1976, la provincia di Firenze viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 23.146.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4116/M)

Autorizzazione alla provincia di Ferrara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1976, la provincia di Ferrara viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 6.464.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4117/M)

Autorizzazione alla provincia di Cuneo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1976, la provincia di Cuneo viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 5.661.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4118/M)

Autorizzazione alla provincia di Cremona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1976, la provincia di Cremona viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 1.487.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4119/M)

Autorizzazione alla provincia di Cosenza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1976, la provincia di Cosenza viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 6.892.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4120/M)

Autorizzazione alla provincia di Como ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1976, la provincia di Como viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 5.758.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4121/M)

Autorizzazione alla provincia di Chieti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1976, la provincia di Chieti viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 10.452.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4122/M)

Autorizzazione alla provincia di Catanzaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1976, la provincia di Catanzaro viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 11.804.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4123/M)

Autorizzazione alla provincia di Parma ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1976, la provincia di Parma viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 5.382.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4124/M)

Autorizzazione alla provincia di Padova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1976, la provincia di Padova viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 6.407.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4125/M)

Autorizzazione alla provincia di Novara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1976, la provincia di Novara viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 2.594.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4126/M)

Autorizzazione alla provincia di Napoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1976, la provincia di Napoli viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 44.752.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4127/M)

Autorizzazione alla provincia di Modena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1976, la provincia di Modena viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 8.205.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4128/M)

Autorizzazione alla provincia di Mantova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1976, la provincia di Mantova viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 4.583.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4129/M)

Autorizzazione alla provincia di Latina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1976, la provincia di Latina viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 5.402.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4130/M)

Autorizzazione alla provincia di Vicenza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1976, la provincia di Vicenza viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 4.970.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4131/M)

Autorizzazione alla provincia di Vercelli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1976, la provincia di Vercelli viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 4.390.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4132/M)

Autorizzazione alla provincia di Treviso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1976, la provincia di Treviso viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 7.182.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4133/M)

Autorizzazione alla provincia di Teramo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1976, la provincia di Teramo viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 5.693.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4134/M)

Autorizzazione alla provincia di Sondrio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1976, la provincia di Sondrio viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 312.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4135/M)

Autorizzazione alla provincia di Siena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1976, la provincia di Siena viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 4.600.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4136/M)

Autorizzazione alla provincia di Savona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1976, la provincia di Savona viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 2.953.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4137/M)

Autorizzazione alla provincia di Rovigo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1976, la provincia di Rovigo viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 2.932.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4138/M)

Autorizzazione alla provincia di Rieti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1976, la provincia di Rieti viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 4.020.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4139/M)

Autorizzazione alla provincia di Reggio Calabria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1976, la provincia di Reggio Calabria viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 12.586.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4140/M)

Autorizzazione alla provincia di Pisa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1976, la provincia di Pisa viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 9.487.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4141/M)

Autorizzazione alla provincia di Pesaro-Urbino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1976, la provincia di Pesaro-Urbino viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 14.020.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4142/M)

Autorizzazione al comune di Serrastretta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1976, il comune di Serrastretta (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 79.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4108/M)

Autorizzazione al comune di Guardavalle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1976, il comune di Guardavalle (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 269.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4109/M)

Autorizzazione al comune di Maida ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1976, il comune di Maida (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 140.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4110/M)

Autorizzazione al comune di Albi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1976, il comune di Albi (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4111/M)

Autorizzazione al comune di Marcianise ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1976, il comune di Marcianise (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.333.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4143/M)

Autorizzazione al comune di Sarno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1976, il comune di Sarno (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 1.329.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4144/M)

Autorizzazione al comune di Santa Maria Capua Vetere ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1976, il comune di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.653.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4145/M)

Autorizzazione al comune di S. Giuliano Milanese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1976, il comune di S. Giuliano Milanese (Milano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 392.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4146/M)

Autorizzazione al comune di San Severo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1976, il comune di San Severo (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.794.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4147/M)

Autorizzazione al comune di San Benedetto del Tronto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1976, il comune di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 639.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4148/M)

Autorizzazione al comune di Rosignano Marittimo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1976, il comune di Rosignano Marittimo (Livorno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 696.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4149/M)

Autorizzazione al comune di Rozzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1976, il comune di Rozzano (Milano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 163.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4150/M)

Autorizzazione al comune di Rimini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1976, il comune di Rimini (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.153.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4151/M)

Autorizzazione al comune di Riccione ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1976, il comune di Riccione (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.415.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4152/M)

Autorizzazione al comune di Rho ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1976, il comune di Rho (Milano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 273.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4153/M)

Autorizzazione al comune di Putignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1976, il comune di Putignano (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.578.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4154/M)

Autorizzazione al comune di Portici ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1976, il comune di Portici (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.294.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4155/M)

Autorizzazione al comune di Piombino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1976, il comune di Piombino (Livorno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.764.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4156/M)

Autorizzazione al comune di Pinerolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1976, il comune di Pinerolo (Torino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 668.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4157/M)

Autorizzazione al comune di Ostuni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1976, il comune di Ostuni (Brindisi) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.370.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4158/M)

Autorizzazione al comune di Ortona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1976, il comune di Ortona (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 841.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4159/M)

Autorizzazione al comune di Nichelino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1976, il comune di Nichelino (Torino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 737.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4160/M)

Autorizzazione al comune di Nettuno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1976, il comune di Nettuno (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 605.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4161/M)

Autorizzazione al comune di Narni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1976, il comune di Narni (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 743.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4162/M)

Autorizzazione al comune di Nardò ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1976, il comune di Nardò (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.418.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4163/M)

Autorizzazione al comune di Montevarchi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1976, il comune di Montevarchi (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 772.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4164/M)

Autorizzazione al comune di Mondovì ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1976, il comune di Mondovì (Cuneo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 228.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51

(4165/M)

Autorizzazione al comune di Modugno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1976, il comune di Modugno (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 602.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4166/M)

Avviso di rettifica

Con decreto ministeriale 27 novembre 1976, il comune di Soriano nel Cimino (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 19.639.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

Il presente comunicato sostituisce quello pubblicato a pagina 8711 della *Gazzetta Ufficiale* n. 329 dell'11 dicembre 1976.

(4107/M)

MINISTERO DELLA SANITA'

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato Sintol P dell'impresa Aziende agrarie del consiglio agrario forestale provinciale.

Con decreto ministeriale 16 dicembre 1976 è stata revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Sintol P concessa all'impresa Aziende agrarie del consiglio agrario forestale provinciale con i decreti ministeriali del 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(13850)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Comunicato

Il Ministero del commercio con l'estero, ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha dato istruzioni alla Banca d'Italia ed alle banche agenti a fungere da agenzia di questa con la seguente circolare:

A 346 del 17 novembre 1976, relativa ai conti esteri in lire-saldi debitori.

(13936)

MINISTERO DEL TESORO

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di novembre 1976

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di novembre 1976 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà, fra l'altro, i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		Dal 1° gennaio al 30 novembre 1976 — Incassi (in milioni di lire)		Pagamenti (in milioni di lire)	
Fondo di cassa al 31 dicembre 1975			34.853		
Gestione di bilancio					
Entrate tributarie, extra-tributarie e per alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti	competenza	27.407.332			
	residui	675.790			
	Totale		28.083.122		
Accensione di prestiti	competenza	2.260.524			
	residui	685			
	Totale		2.261.209		
Spese correnti	competenza			20.838.972	
	residui			4.294.477	
	Totale				25.133.449
Spese in conto capitale	competenza			6.233.469	
	residui			3.872.065	
	Totale				10.105.534
Rimborso di prestiti	competenza			658.126	
	residui			22.245	
	Totale				680.371
Gestione di tesoreria					
In conto debiti di tesoreria:					
Debito fluttuante		52.227.974		45.174.893	
Conti correnti		98.452.461		95.275.333	
Incassi da regolare		54.973.344		54.845.522	
Altre gestioni		34.458.465		32.769.901	
	Totale		240.112.244		228.065.649
In conto crediti di tesoreria:					
Crediti per operazioni di portafoglio		723.219		734.085	
Pagamenti da regolare		2.444.644		3.838.865	
Pagamenti da rimborsare sui c/c rispettivi		5.573.062		6.864.781	
Altri crediti		66.430.142		70.198.600	
	Totale		75.171.067		81.636.331
	Totale complessivo		345.662.495		345.621.334
Fondo di cassa al 30 novembre 1976			—		41.161
	Totale a pareggio		345.662.495		345.662.495

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 30 novembre 1976 (in milioni di lire)		
Fondo di cassa		41.161	
Crediti di tesoreria			
Crediti per operazioni di portafoglio	50.581		
Pagamenti da regolare	4.180.208		
Pagamenti da rimborsare sui c/c rispettivi	4.766.864		
Altri crediti	14.024.207		
Totale crediti		23.021.860	
In complesso			23.063.021
Debiti di tesoreria			
Debito fluttuante	36.437.979		
Conti correnti	10.081.079		
Incassi da regolare	805.244		
Altre gestioni	3.115.015		
Totale debiti			50.439.317
Situazione del Tesoro (passività)			27.376.296

Circolazione di Stato (metallica e cartacea) al 30 novembre 1976 L. 367.477.

Il primo dirigente: MOLINO

Il direttore generale del tesoro: VENTRIGLIA

(82)

BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L. 300 000 000

Situazione al 30 novembre 1976

ATTIVO

Voce		Importo
Oro . . . . L.		1.804.287.663.615
Cassa . . . . »		248.800.751.383
Portafoglio su piazze italiane:		
— risconto alle Aziende di credito L.	19.949.595.621	
— sconto Buoni Tesoro e cedole . »	—	
		19.949.595.621
Anticipazioni:		
— in conto corrente . . . . L.	916.754.992.836	
— di cui al D.M. Tesoro 27-9-1974 »	232.496.250.000	
— di cui al D.M. Tesoro 5-7-1976 . »	60.810.852.522	
— a scadenza fissa . . . . »	—	
		1.210.062.095.358
Prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione . . . . L.		—
Attività verso l'estero in valuta . . . . »		18.495.197.957
Ufficio Italiano Cambi:		
— conto corrente ordinario . . . . L.	580.945.294.288	
— conti speciali . . . . »	9.468.148.788.729	
		10.049.094.083.017
Anticipazioni straordinarie al Tesoro . . . . L.		339.000.000.000
Risconto per finanziamenti ammassi . . . . »		1.256.494.707.941
Conto corrente per il servizio di Tesoreria . . . . . »		5.272.930.902.171
Servizi diversi per conto dello Stato - partite debitorie »		68.790.490.581
Impiego in titoli di Stato o garantiti dallo Stato . . »		25.641.721.497.921
Certificati di credito del Tesoro di cui alla legge 17-8-1974, n. 386 . . . . »		17.941.139.836
Investimento dei fondi di riserva e di fondi diversi accantonati:		
— titoli di Stato o garantiti dallo Stato . . . . L.	598.242.782.285	
— altre attività . . . . »	249.661.169.174	
		847.903.951.459
Immobili per uso ufficio . . . . L.		1
Partite varie attive . . . . »		545.920.728.566
Spese dell'esercizio . . . . »		902.179.125.262
		48.243.571.930.689
Impegni:		
— credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione . . . . L.		1.152.925.326.677
Depositi:		
— a garanzia . . . . L.	3.609.939.560.918	
— ai fini della riserva bancaria obbligatoria . . . . »	—	
— altri . . . . »	89.120.663.228.750	
		92.730.602.789.668
Depositari di titoli e valori . . . . L.		365.762.069
Partite ammortizzate nei passati esercizi . . . . . . »		2.152.333.016
TOTALE . . . L.		142.129.618.142.119

PASSIVO

Voce		Importo
Circolazione . . . . L.		13.157.713.675.000
Vaglia cambiari ed altri debiti a vista . . . . »		92.236.121.938
Depositi in conto corrente liberi . . . . »		197.731.051.571
Depositi in conto corrente vincolati a tempo . . . . »		1.000.020.000
Conti speciali di cui alla legge 17-8-1974, n. 386 . . . . »		54.574.542.884
Depositi in conto corrente costituiti per obblighi di legge:		
— ai fini della riserva bancaria obbligatoria . . . . L.	16.400.547.508.439	
— altri . . . . »	129.890.545	
		16.400.677.398.984
Depositi in valuta estera:		
— per conto U.I.C. . . . . L.	6.027.475.720.000	
— *altri* . . . . »	15.073.620.117	
		6.042.549.340.117
Conti dell'estero in lire:		
— per conto U.I.C. . . . . L.	3.440.673.068.729	
— altri . . . . »	56.916.641.566	
		3.497.589.710.295
U.I.C. - conto corrente ordinario . . . . L.		—
Conto corrente per il servizio di Tesoreria . . . . . »		—
Servizi diversi per conto dello Stato - partite creditorie . . . . »		78.023.874.404
Servizi di cassa per conto di enti vari . . . . »		49.761.050.580
Fondi diversi accantonati . . . . »		1.185.343.209.511
Partite varie passive . . . . »		6.431.191.059.317
Capitale sociale . . . . L.	300.000.000	
Fondo di riserva ordinario . . . . . »	58.526.986.355	
Fondo di riserva straordinario . . . »	58.473.264.386	
		117.300.250.741
Rendite dell'esercizio . . . . L.		937.880.625.347
		48.243.571.930.689
Impegni . . . . L.		1.152.925.326.677
Depositanti . . . . »		92.730.602.789.668
Titoli e valori presso terzi . . . . »		365.762.069
Partite ammortizzate nei passati esercizi . . . . . . »		2.152.333.016
TOTALE . . . L.		142.129.618.142.119

(83) *Il Governatore:* BAFFI *Il ragioniere generale:* ROVIDA

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a tredici posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva.

La prova scritta di esame del concorso a tredici posti di coadiutore in prova, nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva, indetto con decreto ministeriale 30 settembre 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1976, registro n. 3 Commercio estero, foglio n. 4 e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 15 novembre 1976, avrà luogo in Roma nel giorno 12 febbraio 1977 con inizio alle ore 8,30 presso la Fiera di Roma, via Cristoforo Colombo.

(13884)

Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a tre posti di coadiutore tecnico in prova nel ruolo del personale tecnico della carriera esecutiva.

La prova scritta di esame del concorso a tre posti di coadiutore tecnico in prova, nel ruolo del personale tecnico della carriera esecutiva, indetto con decreto ministeriale 1° ottobre 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1976, registro n. 3 Commercio estero, foglio n. 3 e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 15 novembre 1976, avrà luogo in Roma nel giorno 25 marzo 1977 con inizio alle ore 8,30 presso il palazzo degli esami, sito in via Girolamo Induno, 4.

(13885)

Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a cinque posti di segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto.

Le prove scritte di esame del concorso a cinque posti di segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto, indetto con decreto ministeriale 1° ottobre 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1976, registro n. 3 Commercio estero, foglio n. 42 e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 15 novembre 1976, avranno luogo in Roma nei giorni 23 e 24 maggio 1977 con inizio alle ore 8,30 presso il palazzo degli esami, sito in via Girolamo Induno n. 4.

(13886)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, mediante prova d'arte, a un posto di fabbro (operaio specializzato) nel ruolo organico degli operai dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 26 dell'11 settembre 1976, parte seconda, è stato pubblicato il decreto ministeriale 25 marzo 1976, n. 3370, registrato alla Corte dei conti, addì 23 giugno 1976, registro n. 40 Poste, foglio n. 254, concernente l'approvazione della graduatoria di merito e di quella dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico, mediante prova d'arte, a un posto di fabbro (operaio specializzato) nel ruolo organico degli operai dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto ministeriale 3 maggio 1974, n. 2937.

(13761)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Sostituzione di un componente di una commissione giudicatrice del concorso a posti di professore universitario di ruolo.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1976, è stata apportata la seguente modifica alla composizione della commissione giudicatrice del concorso a posti di professore universitario di ruolo qui di seguito indicata:

DISCIPLINA N. 312

(Preistoria del vicino e medio oriente)

Concorso n. 312:

Fondi prof. Mario, Università di Napoli, in sostituzione del prof. Gianfranco Tibiletti.

(13669)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per titoli, a venti posti di commesso in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica per le sedi degli uffici scolastici periferici delle regioni Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale n. 49-50 del 4-11 dicembre 1975, parte II, del Ministero della pubblica istruzione è stato pubblicato il decreto ministeriale 2 settembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 30 settembre 1975, registro n. 78 Istruzione, foglio n. 240, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico, per titoli, a venti posti di commesso in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria dell'amministrazione centrale e periferica, per le sedi degli uffici scolastici periferici delle regioni Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, indetto con decreto ministeriale 3 aprile 1974.

(13869)

CORTE DEI CONTI

Graduatoria generale del concorso, per esami, a cinque posti di coadiutore meccanografo in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva tecnica.

IL PRESIDENTE

Visto il proprio decreto in data 23 settembre 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 5 novembre 1975, con il quale è stato indetto il concorso, per esami, a cinque posti di coadiutore meccanografo in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva tecnica della Corte dei conti;

Visto il proprio decreto in data 17 gennaio 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 9 marzo 1976, di nomina della commissione esaminatrice del concorso medesimo;

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del testo unico approvato con il menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957;

Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visti gli atti formati dalla commissione esaminatrice;

Riconosciuta la regolarità del procedimento seguito e degli atti formati dalla commissione stessa;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito del concorso, per esami, a cinque posti di coadiutore meccanografo in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva tecnica della Corte dei conti, indetto con decreto presidenziale 23 settembre 1975:

1. Mondini Fiorella . . . . punti 25,25
2. Gamberucci Giovanni . . . . » 23,65
3. Bogumil Christa Charlotte . . . . . » 23,35
4. Vecchione Maria Cristina . . . . . » 22,85
5. Vonazzo Maria Teresa . . . . . . » 20,35
6. Cirone Claudio . . . . » 19,20

Art. 2.

Sono dichiarati vincitori del concorso predetto, nel seguente ordine e sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, i candidati:

1) Mondini Fiorella;
2) Gamberucci Giovanni;
3) Bogumil Christa Charlotte;
4) Vecchione Maria Cristina;
5) Vonazzo Maria Teresa.

Art. 3.

E' dichiarato idoneo il candidato Cirone Claudio.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo della Corte per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° dicembre 1976

Il Presidente: CAMPBELL

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1976
Registro n. 9 *Presidenza, foglio n.* 276

(13887)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI LATINA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Latina

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2727 del 21 giugno 1976, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di sette posti di medico condotto vacanti nella provincia di Latina al 30 novembre 1976;
Considerato che occorre procedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso medesimo;
Viste le designazioni pervenute a norma di legge;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;
Vista la legge regionale 20 agosto 1973, n. 33;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso in premessa indicato è costituita come segue:

Presidente:

Gioia dott. Marino, funzionario della carriera direttiva amministrativa della regione Lazio.

Componenti:

Tipaldi dott. Mattia, primario medico dell'ospedale civile di Formia;
Antonini prof. dott. Ettore, primario chirurgo dell'ospedale civile di Minturno;
Antonacci dott. Orazio, funzionario medico della carriera direttiva della regione Lazio;
Oliva dott. Raniero, medico condotto del comune di Priverno.

Segretario:

Serrano dott. Pasquale, funzionario della carriera direttiva amministrativa della regione Lazio.

Le prove di esame avranno luogo presso l'ospedale civile di Formia non prima che sia trascorso un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Lazio, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi all'albo pretorio della prefettura di Latina, di questo ufficio e dei comuni interessati.

Latina, addì 7 dicembre 1976

Il medico provinciale: REALMUTO

(13870)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA

Sostituzione di un componente la commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Reggio Calabria.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i propri decreti n. 4013 e n. 4582, rispettivamente in data 8 marzo 1972 e 11 ottobre 1971, con i quali sono stati nominati alcuni componenti della commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Reggio Calabria al 30 novembre 1970;
Ritenuto che occorre sostituire il dott. Vincenzo Galvano, vice prefetto ispettore presso la prefettura di Reggio Calabria, componente della suddetta commissione d'esami, deceduto il 7 dicembre 1976;
Vista la nota n. 3317/Gab. del 9 dicembre 1976, con la quale il prefetto di Reggio Calabria, in sostituzione del dottor Galvano, indicava a far parte della commissione giudicatrice predetta, il dott. Giuseppe De Leo, vice prefetto ispettore in servizio presso la prefettura di Reggio Calabria;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Decreta:

Il dott. Giuseppe De Leo, vice prefetto ispettore in servizio presso la prefettura di Reggio Calabria, è nominato componente della commissione per il concorso pubblico a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Reggio Calabria al 30 novembre 1970, in sostituzione del dott. Vincenzo Galvano deceduto il 7 dicembre 1976.

Il presente decreto sarà pubblicato a norma di legge.

Reggio Calabria, addì 15 dicembre 1976

Il medico provinciale: FREZZA

(13796)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VITERBO

Stralcio del bando di concorso della 2ª condotta medica del comune di Ronciglione

Si rende noto che con decreto del medico provinciale 6 dicembre 1976, n. 2977, si è provveduto a stralciare dal bando di concorso 15 marzo 1976, n. 656, concernente il conferimento delle condotte mediche vacanti in provincia di Viterbo al 31 dicembre 1975, la 2ª condotta medica del comune di Ronciglione (Viterbo), in seguito alla avvenuta soppressione.

(13872)

OSPEDALE « F. VENEZIALE » DI ISERNIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario della divisione di ortopedia e traumatologia;

un posto di primario della divisione di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Isernia.

(13902)

OSPEDALE DI VIPITENO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di ginecologia ed ostetricia (riservato ad appartenenti al gruppo linguistico italiano);

un posto di assistente di ginecologia ed ostetricia (riservato ad appartenenti al gruppo linguistico tedesco).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Vipiteno (Bolzano).

(13906)

OSPEDALE « S. MARIA DEL PRATO » DI FELTRE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a cinque posti di aiuto psichiatra.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a cinque posti di aiuto psichiatra.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Feltre (Belluno).

(13900)

OSPEDALE CIVILE « B. G. VELLA » DI CITTA' DELLA PIEVE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di medicina generale;

un posto di aiuto di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 28 febbraio 1977.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Città della Pieve (Perugia).

(13917)

OSPEDALE « P. BURRESI » DI POGGIBONSI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente anestesista;

un posto di assistente radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Poggibonsi (Siena).

(13899)

OSPEDALE « S. BARBARA » DI IGLESIAS

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di radiologia;

un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Iglesias (Cagliari).

(13915)

ISTITUTI OSPEDALIERI DI TRENTO

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di nefrologia e dialisi

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di nefrologia e dialisi (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Trento.

(13903)

OSPEDALI RIUNITI SPECIALIZZATI «S. MARTA E VILLERMOSA» DI CATANIA

Concorso ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Catania.

(13901)

OSPEDALE SPECIALIZZATO «E. MARAGLIANO» DI GENOVA

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di broncologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di broncologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Genova.

(13907)

OSPEDALE CIVILE «P. COSMA» DI CAMPOSAMPIERO

Concorso ad un posto di aiuto della divisione oculistica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione oculistica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Camposampiero (Padova).

(13905)

OSPEDALE PSICHIATRICO «S. GIACOMO» DI ALESSANDRIA

Concorso ad un posto di primario igienista

E' indetto pubblico concorso, per titoli scientifici e pratici, ad un posto di primario igienista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Alessandria.

(13908)

OSPEDALE CIVILE DI GORIZIA

Concorso ad un posto di assistente del centro trasfusionale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del centro trasfusionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente di Gorizia.

(13912)

OSPEDALE DI SARONNO

Concorso ad un posto di assistente della divisione di ortotraumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di ortotraumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Saronno (Varese).

(13913)

OSPEDALE «F. DEL PONTE» DI VARESE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

tre posti di assistente di anestesia e rianimazione;
tre posti di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Varese.

(13914)

OSPEDALE DI BOLZANO

Concorso ad un posto di assistente del servizio trasfusionale e di immunoematologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio trasfusionale e di immunoematologia (riservato ad appartenenti al gruppo linguistico tedesco).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Bolzano.

(13910)

OSPEDALE CIVILE DI CAVARZERE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di aiuto chirurgo.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di aiuto chirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cavarzere (Venezia).

(13934)

OSPEDALE « BASSO RAGUSA MARIO » DI MILITELLO IN VAL DI CATANIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente del laboratorio di analisi cliniche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Militello in Val di Catania (Catania).

(13898)

ISTITUTO NAZIONALE PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI DI MILANO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a quattro posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a quattro posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 15 febbraio 1977.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Milano.

(13916)

OSPEDALE MAGGIORE DELLA CARITA' DI NOVARA

Concorso ad un posto di assistente della sezione di psichiatria aggregata alla divisione di neurologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della sezione di psichiatria aggregata alla divisione di neurologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Novara.

(13909)

ISTITUTI OSPEDALIERI RIUNITI « P. PISANI » DI PALERMO

Concorso ad un posto di farmacista collaboratore

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di farmacista collaboratore presso l'ospedale psichiatrico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Palermo.

(13911)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c m. 411100770030)